



TRIBUNALE DI VITERBO

Esecuzioni immobiliari

A tutti

i Custodi nominati nelle procedure esecutive

Oggetto: Art. 18-quater D.L. 30 dicembre 2019 n.162 come modificato in sede di conversione dalla legge 28 febbraio 2020 n.8 – Ordini di liberazione

La normativa in oggetto ha nuovamente modificato il testo dell'art. 560 c.p.c.

La novella è inoltre intervenuta sul regime di applicazione intertemporale di applicazione delle modifiche dell'art. 560 c.p.c. operate dalla D.L. 135/2018.

In particolare è stata prevista la modifica dell'art. 4 comma 4 del D.L. 135/2018 statuendo che *“In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le disposizioni introdotte dal comma 2 del predetto articolo 4 si applicano anche alle procedure di espropriazione immobiliare pendenti alla data di entrata in vigore della citata legge n. 12 del 2019 nelle quali non sia stato pronunciato provvedimento di aggiudicazione del bene”*.

In virtù di quanto precede si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- gli ordini di liberazione emessi nelle procedure in cui il pignoramento è stato notificato dopo il 13 febbraio 2019 sono regolati dalla disciplina attualmente vigente (art. 560 c.p.c., come da ultimo modificato dall'art. 18 quater del D.L. 30 dicembre 2019 n.162);
- **gli ordini di liberazione da emettere o già emessi nelle procedure in cui l'aggiudicazione è avvenuta sino al 29.2.2020 sono regolati dalla disciplina antecedente al D.L. 135/2018 (la legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2019 n.162 è entrata in vigore il 1 marzo 2020);**
- gli ordini di liberazione già emessi o da emettere nelle procedure il cui pignoramento sia stato notificato alla data del 13 febbraio 2019 sono regolate dall'attuale formulazione dell'art. 560 c.p.c., salvo quanto detto in merito all'aggiudicazione.

Conseguentemente, per gli ordini di liberazione già emessi e **ancora non compiutamente attuati alla data del 1.3.2020**, il Custode dovrà verificare:

- che attualmente l'abitazione sia occupata dal debitore e dal relativo nucleo familiare;
- che il debitore fosse residente nell'immobile oggetto della procedura di liberazione alla data di notifica dell'atto di pignoramento.

Qualora dovessero sussistere tali condizioni, il Custode si asterrà dal proseguire nell'attuazione dell'ordine di liberazione. Tale circostanza sarà evidenziata nel rendiconto periodico. In tale sede dovrà essere altresì allegato il certificato storico di residenza del debitore.

Per gli ordini di liberazione già emessi aventi ad oggetto immobili non abitati dal debitore e dal nucleo familiare il Custode procederà senza indugio alla liberazione sulla base dell'ordine di liberazione già emesso da questo G.E.

Qualora il Custode – alla data del 1.3.2020 – abbia già conseguito il possesso dell'immobile liberato non si procede alla restituzione al debitore delle chiavi dell'immobile in quanto dai lavori parlamentari emerge come sia stata espunta la previsione di “revoca” degli ordini di liberazione già emessi.

Qualora il Custode dovesse richiedere l'emissione di ordini di liberazione, dovrà essere specificato se gli stessi sono richiesti in una procedura in cui l'aggiudicazione è avvenuta entro il 29.2.2020 ovvero in virtù della nuova normativa.

Manda alla cancelleria per la pubblicazione sul sito del Tribunale della presente circolare applicativa.

Viterbo, 8.3.2020

Il Giudice dell'esecuzione

dott. Antonino Geraci